

Codice A1610A

D.D. 19 dicembre 2017, n. 556

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CANALE e CASTELLINALDO (CN) - Richiedente: Brezzo Graziella. Intervento: Taglio della copertura arborea e livellamento del terreno finalizzati all'impianto di un vigneto. Autorizzazione paesaggistica

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento originariamente proposto dal committente, il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento favorevole, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

considerato che, a seguito della richiesta effettuata dalla Soprintendenza con nota prot. 1986/34.10.05/156.2 del 17/02/2017, nella quale si richiedeva di acquisire una nuova documentazione integrativa, al fine di compiutamente valutare la congruità dell'inserimento paesaggistico dell'intervento presentato, il proponente ha trasmesso in data 21/07/2017 e in data 22/08/2017, la documentazione richiesta,

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146, il Soprintendente in data 22/11/2017 con nota n. 14066-34.10.05/156.2, pervenuto in data 30/11/2017, e la successiva rettifica, nota n. 15132 del 15/12/2017, pervenuta in data 18/12/2017, ha reso il parere di competenza relativo alla nuova soluzione progettuale presentata,

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale relativa al progetto originario e la conseguente relazione tecnica predisposta, regolarmente inviata al Soprintendente in data 04/01/2017, con nota prot. n. 278/A1610, ai sensi del comma 7 dell'art.146 del d.lgs. 42/2004,

vista l'ulteriore istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta relativa alla nuova soluzione progettuale, allegata alla presente determinazione; (allegato 1);

visto il parere favorevole formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto, allegato alla presente determinazione; (allegato 2 e 3 rettifica);

dato atto che il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 203 giorni per concludere il relativo procedimento rispetto al termine di 105 giorni previsti dalla legge a seguito della richiesta di atti integrativi formulata dalla Soprintendenza nell'ambito del rilascio del parere vincolante di cui all'art.146, comma 8, del d.lgs. n. 42/2004;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avveo la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

*Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

Data

Classificazione 11_100 / 987 / 2016A/A16000

Rif. n. 28877 /A1610A del 25/11/2016

Rif. n. 4481 /A1610A del 21/02/2017

Rif. n. 17653 /A1610A del 21/07/2017

Rif. n. 19797 /A1610A del 22/08/2017

Rif. n. 28528 /A1610A del 30/11/2017

Rif. n. 29873 /A1610A del 18/12/2017

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comuni: CANALE e CASTELLINALDO (CN)
Intervento: Taglio della copertura arborea e livellamento del terreno finalizzati
all'impianto di un vigneto.
Istanza: Brezzo Graziella.

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal richiedente in data 25/11/2016, con nota del 18/11/2016, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti sono relativi alla trasformazione di un'area boscata situata a confine tra i comuni di Canale e Castellinaldo e che la copertura boschiva, irregolare, è costituita da un bosco di invasione e di neoformazione su terreni ex coltivi; l'ambito territoriale è caratterizzato dall'alternanza di coltivazioni agricole con zone boscate, che non sono più state coltivate soprattutto a causa delle elevate pendenze dei terreni,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

Classificazione 11.100/ 888 / 2017A/A16000

considerato che per l'intervento in oggetto il Settore regionale scrivente ha a suo tempo predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente in data 04/01/2017 con nota prot.n. 278/A1610 ai sensi del comma 7 dell'art.146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente,

riscontrato che il proponente, a seguito della richiesta effettuata dalla Soprintendenza con nota prot.1986/34.10.05/156.2 del 17/02/2017, pervenuta a questo Settore in data 21/02/2017 (prot.n.4481/A1610), in merito alla necessità di acquisire una specifica documentazione integrativa, preventivamente alle valutazioni ex art. 146, comma 5, ha trasmesso in data 21/07/2017 (prot.n.17653/A1610) e in data 22/08/2017 (prot.n. 19797/A1610) la documentazione richiesta, che prevede una parziale modifica del progetto originario,

esaminata la nuova documentazione progettuale sopraccitata,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. "g" del D.Lgs 42/2004,

considerato che gran parte degli appezzamenti interessati dagli interventi in progetto in passato erano già utilizzati per l'impianto di vigneti, ancora visibili tra gli arbusti che hanno colonizzato il territorio in esame;

preso atto dalla documentazione fotografica pervenuta che l'appezzamento, di media acclività, ricomprende tra la sommità di una collina e la parte finale del versante, risulta circondato da frutteti, seminativi e vigneti;

visto che l'ambito d'intervento ha una vocazione prettamente agricola, dove frutteti, nocciolieti e vigneti si alternano a zone prative, a fasce boscate e ad aree incolte;

Classificazione 11.100/ 888 / 2017A/A16000

considerato che a seguito dell'eliminazione della copertura arborea, arbustiva e delle ceppaie, sui terreni saranno eseguite opere di scavo e riporto per un parziale livellamento del versante collinare, finalizzate al reimpianto di un nuovo vigneto, ampliando l'area viticola esistente di proprietà, e che a seguito della revisione progettuale effettuata, la superficie totale oggetto di trasformazione viene ridotta da circa 66,400 mq. a 49,600 mq. circa,

vista la ricollocazione dell'area di rimboschimento in precedenza prevista nel comune di Canale, su una porzione del versante del comune di Castellinaldo, al fine di potenziare la biodiversità dell'area e di contribuire a stabilizzare il piede del pendio,

preso atto dell'inserimento di una fascia arbustiva lungo la strada vicinale di mezza costa, denominata Val Martà, allo scopo di interrompere la continuità della trama dei filari di vigneto,

visto il parere favorevole espresso dal Soprintendente, relativo al progetto presentato in data 21/07/2017 e integrato il 22/08/2017, rilasciato in data 22/11/2017 con nota n.14066, pervenuto in data 30/11/2017 (prot.n. 28528/1610 del 30/11/2017), e la successiva rettifica parere, pervenuta dal Soprintendente in data 18/12/2017 (prot. n. 29873/1610) con nota n. 15132 del 15/12/2017,

- si esprime, in merito alla nuova proposta progettuale, **parere favorevole** ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., condizionato al rispetto delle prescrizioni contenute nel sopraccitato parere del Soprintendente.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che i relativi interventi siano stati realizzati

Classificazione 11.100/ 888 / 2017A/A16000

correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Allegato 2



REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE AMBIENTE, GOVERNO
e TUTELA TERRITORIO

R 30 NOV 2017

Prot. N. 28528/1610 Pos.

Classificaz.

Torino 22/11/2017

REGIONE PIEMONTE
SETTORE TERRITORIO E PAESAGGIO
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

e p.c. REGIONE PIEMONTE SETTORE TECNICO
REGIONALE CUNEO
tecnico.regionale.CN@cert.regionepiemonte.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

e p.c. COMUNE di CASTELLINALDO D'ALBA- CN

e p.c. COMUNE di CANALE- CN
ufficioprotocollo@certcomunecanale.it

Lettera inviata solo tramite fax ai sensi dell'art. 43, comma 6, DPR 445/2000, e tramite e-mail per la P.A., ai sensi della L. 98/2013. SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Prot. n. 14055

C1: 34.10.05/4562

All. NO

Risposta al foglio prot. del 21.08.2017

AMBITO: Tutela
SETTORE: Paesaggistico
DATA DI ARRIVO: 21/08/2017
PROTOCOLLO ENTRATA: 10504 del 23/08/2017
DENOMINAZIONE: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - Art. 146
PROCEDIMENTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 s.m.i.
TIPOLOGIA ATTO:
DESCRIZIONE:

CANALE E CASTELLINALDO - CN
ELIMINAZIONE DI COPERTURA ARBOREA ED ARBUSTIVA E
LIVELLAMENTO ED ARATURA DEL TERRENO PER REALIZZAZIONE
DI NUOVO VIGNETO

DESTINATARIO: PUBBLICO
NOMINATIVO: O RAGIONE Sig. AZIENDA AGRICOLA DEL TETTO s.s.a. di BREZZO GRAZIELLA
SOCIALE: soggetti privati
RICHIEDENTE:

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;
Vista la documentazione progettuale allegata all'istanza relativa alla "ELIMINAZIONE DI COPERTURA ARBOREA ED ARBUSTIVA E LIVELLAMENTO ED ARATURA DEL TERRENO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO VIGNETO", AZIENDA AGRICOLA DEL TETTO s.s.a. di BREZZO GRAZIELLA;
Vista la documentazione progettuale allegata all'istanza in oggetto trasmessa in seguito al sopralluogo effettuato e alla richiesta di integrazioni formulata da questo Ufficio;
Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n.42/2004 s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;
Visto il parere della Commissione locale del paesaggio;
Vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge, con la quale codesto Comune deve aver verificato "[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";
Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico in quanto coerente con i valori tutelati, per quanto di competenza, esprime **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo

Allegato 3



Ministero dei Beni Culturali e del Turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

29873/1610

Torino

15 DIC 2017

REGIONE PIEMONTE
SETTORE TERRITORIO E PAESAGGIO
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

e p.c. REGIONE PIEMONTE SETTORE TECNICO
REGIONALE CUNEO
tecnico.regionale.CN@cert.regionepiemonte.it

e p.c. COMUNE di CASTELLINALDO D'ALBA - CN

e p.c. COMUNE di CANALE - CN
ufficioprotocollo@certcomunecanale.it

Lettera inviata solo tramite fax ai sensi dell'art.
43, comma 6, DPR 445/2000, e tramite e-mail per
la P.A., ai sensi della L. 98/2013.
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Prot. n. 15132

C1: 36.05/156.2 All. NO

Risposta al foglio prot. del 21.08.2017

AMBITO:	Tutela
SETTORE:	Paesaggistico
DATA DI ARRIVO:	21/08/2017
PROTOCOLLO ENTRATA:	10504 del 23/08/2017
DENOMINAZIONE	PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - Art. 146 D.Lgs.
PROCEDIMENTO:	22 gennaio 2004, n.42 s.m.i.
TIPOLOGIA ATTO:	
DESCRIZIONE:	CANALE E CASTELLINALDO - CN ELIMINAZIONE DI COPERTURA ARBOREA ED ARBUSTIVA E LIVELLAMENTO ED ARATURA DEL TERRENO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO VIGNETO <u>RETTIFICA PARERE ns protocollo 14066 del 22.11.2017</u>
DESTINATARIO:	PUBBLICO
NOMINATIVO	O RAGIONE Sig. AZIENDA AGRICOLA DEL TETTO s.s.a. di BREZZO GRAZIELLA
SOCIALE:	oggetti privati
RICHIEDENTE:	

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;
Vista la documentazione progettuale allegata all'istanza relativa alla "ELIMINAZIONE DI COPERTURA ARBOREA ED ARBUSTIVA E LIVELLAMENTO ED ARATURA DEL TERRENO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO VIGNETO", AZIENDA AGRICOLA DEL TETTO s.s.a. di BREZZO GRAZIELLA;
Vista la documentazione progettuale allegata all'istanza in oggetto trasmessa in seguito al sopralluogo effettuato e alla richiesta di integrazioni formulata da questo Ufficio;
Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. "g" del D.lgs. n.42/2004 s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;
Visto il parere rilasciato da questo Ufficio con protocollo n. 14066 del 22.11.2017,
A chiarimento e rettifica del parere espresso, questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico in quanto coerente con i valori tutelati, per quanto di competenza, esprime **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica a **condizione che:**

-che in corrispondenza delle sezioni D/D' - E/E' - N/N', della Tav. 3, corrispondenti alle sommità collinari, siano contenuti gli scavi entro 1.00 -1.50 metri massimi, o, in alternativa, si escludano le sommità collinari dall'impianto di vigneto, lasciando la vegetazione spontanea

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo